

Reati ostativi al primo rilascio (rinnovo) del porto d'armi

A chi si rivolge: Titolari di licenza di porto d'armi / richiedenti primo rilascio

Normative di riferimento: Artt. 11 e 43 Tulp

Sintesi

- In presenza dei reati di cui agli artt. 11 e 43 Tulp il porto d'armi non può essere rilasciato o rinnovato;
- La legge riconosce al Questore un potere estremamente discrezionale circa la valutazione della piena affidabilità del soggetto al possesso di armi;
- Ad arginare questo potere che spesso sfocia in valutazioni arbitrarie ed eccessive ci pensano i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato i quali, con giurisprudenza affermata e pacifica in materia, stabiliscono quanto segue:
 1. Non può esserci soggezione perpetua ad una condanna ed agli effetti negativi della stessa;
 2. Va valutata la collocazione temporale della eventuale condanna ed in particolare la condotta che il soggetto ha intrapreso successivamente alla condanna stessa. Se la persona dimostra di aver intrapreso una condotta di vita improntata al rispetto delle regole e del vivere civile certamente il porto d'armi potrà essere rilasciato.